

GESTORI ESTERNI E BANCA DEPOSITARIA: INCIDENZE DELLA LSERFI E SUDDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ

Marzo 2025

INTRODUZIONE

Banque Pictet & Cie SA (di seguito la «Banca») fornisce servizi di banca depositaria ai clienti che hanno conferito la gestione dei loro averi a un gestore indipendente o esterno (di seguito il «GE»).

La Svizzera ha adottato la legge sui servizi finanziari (LSerFi) al fine di migliorare la protezione degli investitori. Questa legge si applica agli intermediari finanziari che forniscono a titolo professionale (ovvero esercitando una attività economica indipendente al fine di ottenere ricavi regolari) servizi finanziari in Svizzera (indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in Svizzera o che forniscano tali servizi a clienti in Svizzera).


Lo scopo del presente opuscolo è di fornirvi una panoramica delle incidenze della LSerFi sulla relazione trilaterale tra il Cliente, il GE e la Banca. Il documento non si prefigge di fornire informazioni dettagliate sulle misure che il GE deve prendere per rispettare le disposizioni della LSerFi.

Il vostro GE è a disposizione per fornirvi ulteriori dettagli. Inoltre, se desiderate ottenere maggiori informazioni sul contenuto delle disposizioni della LSerFi, vi rimandiamo all'opuscolo «Informazioni relative alla normativa LSerFi in materia di protezione degli investitori», disponibile sulla nostra pagina Internet dedicata:

<https://www.pictet.com/ch/it/documentazione-legale/banque-pictet-cie-sa/pas-swiss-financial-services-act>

RELAZIONE TRILATERALE

La LSerFi regola le relazioni tra i fornitori di servizi finanziari e i loro clienti. Quando un cliente ha affidato la gestione dei suoi averi bancari a un terzo (in virtù di un mandato di gestione o di un mandato di consulenza per gli investimenti stipulato con quest'ultimo) e la loro custodia alla Banca, tra queste parti nasce una relazione trilaterale. La Banca e il GE devono soddisfare esigenze diverse. Se il cliente ha conferito un potere di gestione dei suoi averi depositati presso la Banca a un GE, a quest'ultimo spetta la maggior parte delle incombenze per il rispetto delle disposizioni della LSerFi, come di seguito descritto:



SERVIZI DI BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI SUPPLEMENTARI

1. **Relazione tra il GE e il cliente:** il GE deve classificare il cliente in una delle tre categorie seguenti: cliente privato, cliente professionale o cliente istituzionale, e rispettare in particolare gli obblighi seguenti, nella misura in cui essi siano richiesti dalla LSerFi secondo la categoria del cliente e il tipo dei servizi convenuti (gestione o consulenza):
 - a. fornire al cliente informazioni sui servizi richiesti e gli strumenti finanziari in questione, nonché sui rischi e sui costi associati agli stessi
 - b. verificare l'appropriatezza dei servizi richiesti o l'adeguatezza degli strumenti finanziari in questione tenuto conto del profilo di rischio del cliente, della sua situazione finanziaria e dei suoi obiettivi d'investimento, nonché della sua conoscenza ed esperienza in materia
 - c. assicurare l'esecuzione degli ordini del cliente alle migliori condizioni («best execution»)
 - d. documentare i servizi forniti al cliente e fornire il rendiconto.
2. **Relazione tra la Banca e il GE:** la relazione tra la Banca e il GE, in qualità di rappresentante del cliente (ivi compreso ove del caso di un contratto di collaborazione stipulato tra la Banca e il gestore indipendente), non è considerato come un servizio finanziario regolato dalla LSerFi, e pertanto non si applica alcun requisito particolare previsto dalla legge.
3. **Relazione tra la Banca e il cliente:** nella sua qualità di depositaria, la Banca deve rispettare taluni obblighi nell'ambito del servizio di esecuzione degli ordini (e, nella misura applicabile, di acquisto e di alienazione degli strumenti finanziari), ad esempio classificare il cliente nella categoria cliente privato, cliente professionale o cliente istituzionale, garantire l'esecuzione degli ordini trasmessi dal GE alle migliori condizioni, nonché fornire al cliente le informazioni, la documentazione e il rendiconto sui servizi forniti.

In qualità di banca depositaria, noi ci facciamo carico di numerose incombenze legate all'amministrazione degli averi che non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni della LSerFi, poiché i corrispondenti servizi non sono considerati come servizi finanziari ai sensi della stessa. Si tratta in particolare dei compiti seguenti:



- › custodia delle attività finanziarie dei clienti
- › facilitazione del regolamento delle transazioni
- › incasso degli interessi e dei dividendi, nonché esercizio dei diritti collegati agli averi in custodia
- › registrazione nel tempo più breve possibile delle posizioni detenute in portafoglio e delle operazioni alle stesse collegate.

Il servizio di esecuzione degli ordini è invece regolato dalla LSerFi, così come i servizi di acquisto e di alienazione di strumenti finanziari. Peraltro, taluni servizi (di seguito elencati) forniti a taluni clienti come complemento alla semplice custodia degli averi, a condizione che venga firmata la documentazione appropriata, sono soggetti alla LSerFi:

- › servizi di gestione di liquidità, forniti nell'ambito di un mandato specifico conferito alla Banca
- › servizi di prestito titoli che permettono di generare ricavi supplementari, forniti nell'ambito di un mandato specifico
- › messa a disposizione di aperture di credito: la concessione di un finanziamento a fronte della costituzione in garanzia di averi in gestione (ad es. sotto forma di un prestito Lombard) è soggetto alla LSerFi; in considerazione dei rischi particolari associati a questo tipo di prestiti, la LSerFi prevede l'applicazione di alcune disposizioni sulla protezione degli investitori (informazione, documentazione e rendiconto).

Quando fornisce questi servizi supplementari, la Banca deve pertanto rispettare le disposizioni della LSerFi.

Disclaimer

Pubblicato da Banque Pictet & Cie SA (di seguito la «Banca»), il presente documento si prefigge unicamente di fornire informazioni sul modo con cui la Banca intende rispettare le disposizioni regolamentari relative ai servizi finanziari e alla protezione degli investitori.

Il presente documento non è destinato alle persone fisiche o alle entità aventi cittadinanza o domicilio in un paese o in una giurisdizione in cui la sua distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con le norme di legge o regolamentari in vigore.

Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento sono forniti unicamente a titolo informativo e non costituiscono in alcun caso una sollecitazione a scegliere prodotti, strategie d'investimento particolari o servizi proposti dalla Banca.

Questo documento, il cui contenuto è confidenziale, può essere letto o utilizzato solo dalla persona cui è indirizzato. La Banca non si assume alcuna responsabilità relativamente al suo utilizzo o alla sua trasmissione per qualsiasi fine da parte del suo destinatario. Qualsiasi forma di riproduzione, copia, divulgazione, modifica o pubblicazione del contenuto del presente documento è pertanto di responsabilità esclusiva del destinatario, a completo scarico della Banca.

Banque Pictet & Cie SA è una banca di diritto svizzero autorizzata e soggetta alla supervisione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Tutti i diritti riservati. Copyright 2025.



